



25715-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 108/2021
MARIA TERESA BELMONTE		CC - 21/01/2021
BARBARA CALASELICE	- Relatore -	R.G.N. 30147/2020
ANGELO CAPUTO		
PAOLA BORRELLI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

lette/entite le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento  
del provvedimento impugnato.

## RITENUTO IN FATTO

**1.** Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano ha rigettato la richiesta, proposta dal condannato (omissis), a mezzo difensore, ai sensi dell'art. 625-ter cod. proc. pen. di rescissione del giudicato derivante da sentenza del Tribunale di Milano del 12 gennaio 2016, confermata dalla Corte di appello di Milano del 6 ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 19 febbraio 2018, con la quale il predetto è stato condannato per i reati di cui agli art. 73 e 74 TU Stup., 453 cod. pen., alla pena di anni quattordici di reclusione.

**1.1.** Il provvedimento fonda sull'applicazione, al condannato, di misura cautelare e sull'intervenuta nomina di difensore di fiducia, con revoca di ogni altro difensore, nella persona dell'avv. (omissis), presso la quale, alla data del 24 gennaio 2014, momento della scarcerazione, il condannato aveva eletto domicilio.

La Corte territoriale, dunque, nel respingere la richiesta, ha reputato sussistente la volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti per essersi il condannato reso irreperibile.

**2.** Avverso l'ordinanza descritta ha proposto ricorso per cassazione il condannato, deducendo erronea applicazione di legge penale, in relazione agli artt. 420-bis e *quater*, 486, comma 1 e 2-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 629-bis codice di rito e vizio di motivazione

**2.1.** Si assume che il condannato, scarcerato nel processo concluso con il titolo divenuto irrevocabile, per decorrenza termini, in data 24 gennaio 2014, non aveva avuto conoscenza del procedimento, posto che era stato detenuto in Italia, per altra causa, per tutta la durata del processo (dal 17 aprile 2014 al 10 gennaio 2017, come da certificato di detenzione allegato alla memoria difensiva inviata a mezzo p. e. c. alla Corte di appello, il 28 giugno 2020).

Il 23 maggio 2014, infatti, veniva dichiarata l'assenza dell'imputato (che, invece, era detenuto) con notifica al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. presso l'avv. (omissis), da quale successivamente, aveva rinunciato al mandato per irreperibilità dell'imputato (in data 11 agosto 2014).

Sicché, all'udienza del 8 ottobre 2014, prima udienza dibattimentale del procedimento concluso con la condanna irrevocabile, previa nomina di difensore di ufficio, ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. nella persona dell'avv. (omissis) (omissis), l'imputato veniva costituito come *libero non presente*, senza disporre la rinnovazione della citazione; né risulta dichiarazione della sua assenza.



Si assume che il condannato non ha mai avuto conoscenza del processo, né della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia. Si richiama la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, n. 23948 del 17 agosto 2020 sulla dichiarazione di assenza e sulla necessità che l'imputato debba avere conoscenza effettiva del processo, risultando questa presupposto necessario per la dichiarazione medesima.

Orbene, se la pronuncia citata attribuisce, da un lato, risalto, ai fini della conoscenza effettiva, all'avvenuta nomina di difensore di fiducia e all'elezione di domicilio presso il difensore, dall'altro lato detta decisione evidenzia come la rinuncia al mandato o la revoca del difensore di fiducia, faccia venire meno la certezza quanto alla conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato assente.

Nella specie, peraltro, secondo il ricorrente, non soccorre nemmeno la notifica a mani proprie dell'avviso di conclusione indagini preliminari, in quanto atto che non può equipararsi ad un provvedimento formale di *vocatio in iudicium*.

**2.** Il Procuratore generale, Luigi Giordano, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale si chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.

**1.** Va rilevato, preliminarmente, che nel caso di specie è applicabile la disciplina vigente all'esito delle modifiche introdotte dalla legge 103 del 2017, perché la sentenza relativamente alla quale è stata chiesta la rescissione è passata in giudicato nel 2018, quindi in epoca successiva alla novella.

**1.1.** Ciò posto, condivisibile è la critica circa la possibilità sostenuta dalla Corte d'appello, di reputare edotto l'imputato dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico sulla base della presunzione di conoscenza di cui all'ad. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., in caso di dichiarazione o elezione di domicilio effettuata anche prima della formale instaurazione del procedimento, con notifiche eseguite al difensore nominato.

Si osserva che questa Corte nel suo consesso più autorevole (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, I.D. Mhamed, Rv. 279420) in conformità con la giurisprudenza della Corte Edu e della Corte Costituzionale precedente alla novella del 2014, ha affermato che "... *la effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere a iniziativa*

della polizia giudiziaria, anteriormente alla sua formale instaurazione, che si realizza solo con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all'art. 335 cod. proc."

Detta pronuncia conferma l'indirizzo secondo il quale l'imputato, avendo conoscenza di un atto ad esso prodromico, non ha effettiva conoscenza del procedimento la quale non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto di iniziativa della polizia giudiziaria, in quanto anteriore alla formale instaurazione del procedimento che, invece, si realizza solo con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro degli indagati (Sez. 2, n. 12630 del 04/03/2015, Prroj, Rv. 262929; Sez. 2, n. 4987 del 22/12/2011, del 2012, Vujovic, Rv. 251801).

**2.** Ciò premesso, si rileva che, nel caso in esame, risulta che nel giudizio:

- l'imputato è stato dichiarato assente, in data 23 maggio 2014, a seguito di notifica presso il difensore domiciliatario, nonostante quest'ultimo fosse detenuto per altra causa dal 17 aprile 2014;

- il difensore di fiducia domiciliatario ha rinunciato al mandato difensivo per irreperibilità dell'imputato, in data 11 agosto 2014;

- l'imputato è stato sottoposto a misura cautelare fino alla scarcerazione per decorrenza dei termini, il 24 gennaio 2014, data dell'elezione di domicilio.

Dette situazioni di fatto, precedenti ed, anzi, intervenute a ridosso della *vocatio in iudicium*, nonostante la ricorrenza della nomina di un difensore di fiducia, dell'avvenuta sottoposizione a misura cautelare e dell'elezione di domicilio formulata, possono aver inciso, concretamente, sull'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Tanto, con particolare riferimento alla circostanza che il condannato, all'atto della notifica non a mani proprie, era detenuto per altra causa e all'intervenuta rinuncia al mandato da parte del difensore presso il quale è stata espletata la notifica, per irreperibilità dell'assistito.

Inoltre, risulta che l'imputato, detenuto per altra causa all'epoca della notifica di cui si controverte non è stato assistito dalla difesa di fiducia, non presente al processo, ma sostituita, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Né dette circostanze possono reputarsi sanate, non risultando dalla motivazione del provvedimento impugnato, se sussista, aliunde, la prova che le stesse non abbiano comunque impedito all'imputato di conoscere l'esistenza del procedimento e di esercitare il diritto di difesa; né risulta l'espletamento di ogni verifica dell'insufficienza o inidoneità della dichiarazione di domicilio effettuata o

la proposizione dell'atto di impugnazione (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771; Sez. 2, n. 11632 del 9/01/2019, Galati, Rv. 276747; Sez. 3, n. 47953 del 19/07/2016, dep. 2017, F., Rv. 268654). Del resto, come sottolineato dal rappresentante della Procura generale nella requisitoria scritta, la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278879) ha dato preminenza, in caso di detenzione, alla notifica a mani proprie dell'imputato detenuto, anche in presenza di elezione di domicilio.


**3.** Il provvedimento censurato va, pertanto, annullato con rinvio per nuovo esame, onde verificare, in sede di rinvio, se tutte le vicende precedenti alla *vocatio in iudicium* che emergono dagli atti e che sono state denunciate dal ricorrente, effettivamente incidano sulla non colpevole assenza di conoscenza del procedimento da parte del condannato.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano.

Così deciso il 21/01/2021

Il consigliere estensore  
Barbara Calaselice



Il Presidente  
Maria Vessichelli

